



N°55/04/2004 MD

*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1994, come modificato ed integrato dal D.P.R. 22 luglio 1996, recante norme per l'attuazione del disinquinamento del territorio Sulcis-Inglesiente.

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Handwritten signature and initials.

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2002, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata prorogata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO il decreto 5 luglio 2000, n. 107/2000, con il quale l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. è stata autorizzata, a parziale modifica di altre disposizioni autorizzative, alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a letto fluido "circolante atmosferico" da 200 MWe netti circa, denominata sezione n. 2, da realizzare nell'area di pertinenza dell'esistente centrale termoelettrica "Sulcis" sita territorio del Comune di Portoscuso (CA);

VISTA l'istanza del 20 marzo 2002, documentata ed integrata il successivo 24 giugno, con la quale l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. ha chiesto per la propria centrale "Sulcis" l'autorizzazione ad aggiornare il progetto autorizzato con il citato D.M. 5 luglio 2000, prevedendo la realizzazione di una sezione a letto fluido "circolante atmosferico" della potenza netta di circa 340 MW anziché della potenza netta di circa 200 MW, come inizialmente previsto;

ATTESO che a seguito della riunione tenutasi il 7 marzo 2003 con le Amministrazioni interessate, l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. ha prodotto ulteriore documentazione tra la quale, in particolare, il piano di gestione del nuovo impianto e la relativa analisi in termini di effetti ambientali, come specificamente richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio con nota n. 7678/VIA/2003 del 2 luglio 2003;

VISTO l'addendum al progetto in data 21 ottobre 2003, con il quale l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. propone la produzione di energia elettrica dalla predetta sezione n. 2, anche tramite l'utilizzo di biomasse di cui all'Allegato III al citato D.P.C.M. 8 marzo 2002;

VISTI i resoconti verbali delle Conferenze di servizi, tenutesi in data 23 ottobre 2003 e 11 febbraio 2004, nelle quali sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

VISTO, in particolare, il resoconto verbale della Conferenza di servizi dell'11 febbraio 2004, nel corso della quale le Amministrazioni intervenute hanno assunto determinazioni favorevoli in merito alla iniziativa salvo il Comune di Portoscuso, il cui rappresentante si è riservato di formalizzare il parere favorevole all'iniziativa;

CONSIDERATO che il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi unitamente alla nota del Comune di Portoscuso n. 1354/04 del 12 febbraio 2004 sono stati trasmessi a tutte le Amministrazioni interessate per via fax;

CONSIDERATO, altresì, che alla nota n. 252137 del 19 aprile 2004, con la quale è stata effettuata la trasmissione degli atti sopra richiamati nonché sono state avanzate delle osservazioni a quanto formulato dal Comune di Portoscuso, non è seguita ad oggi, e quindi ben oltre il termine previsto dalla legislazione vigente, alcuna osservazione;

CONSIDERATO, quindi, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo in parola;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Art. 1

A parziale modifica delle disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 2000, n. 107/2000, citato nelle premesse, la società ENEL PRODUZIONE S.p.A. (codice fiscale n.05617841001), Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, è autorizzata, dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a letto fluido "circolante atmosferico" da 340 MWe netti circa, utilizzando anche biomasse di cui all'Allegato III del D.P.C.M. 8 marzo 2002 citato nelle premesse, da realizzare

nell'area di pertinenza dell'esistente centrale termoelettrica "Sulcis" sita territorio del Comune di Portoscuso (CA).

L'ENEL PRODUZIONE S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisorie che si rendessero necessarie per l'attuazione del suddetto progetto.

Art.2

L'esercente deve rispettare le indicazioni e prescrizioni di seguito formulate:

- per quanto applicabili sono da rispettare tutte le prescrizioni fissate con il D.M. 5 luglio 2000, n. 107/2000, citato nelle premesse, tenuto conto, in particolare, che a seguito della combustione delle biomasse sono da rispettare, con riferimento alla quota di potenza termica immessa con detto combustibile, i valori limite di emissione di cui all'Allegato III del D.P.C.M. 8 marzo 2002, parimenti citato nelle premesse;
- utilizzare olio combustibile STZ, con un tenore di zolfo in peso non oltre lo 0,5%, per l'alimentazione della centrale di Portoscuso;
- adeguare la rete di monitoraggio della qualità dell'aria relativa al polo energetico "Sulcis", conformemente alle indicazioni del D.M. n. 60 del 2000;
- all'atto dell'esercizio commerciale della sezione n. 2 Sulcis devono essere messi in riserva "fredda" entrambi i gruppi da 160 MW della centrale di Portoscuso. Il relativo esercizio è consentito solo per evenienze straordinarie, riguardanti anche il territorio di Portoscuso;
- esercire, di norma, le quattro sezioni del polo energetico "Sulcis" (2x160 MW, 240MW e 340 MW) singolarmente e, simultaneamente, solo a coppie. L'esercizio, in deroga, di un eventuale terzo gruppo sarà consentito solo per problemi di regolazione sulla rete di trasmissione, riguardanti anche il territorio di Portoscuso, su segnalazione del GRTN, e non per esigenze di fabbisogno
- garantire, entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, la trasmissione dei dati rilevati dagli analizzatori installati nei camini dei

propri impianti al Comune di Portoscuso ed agli altri Enti interessati,
secondo un protocollo da concordare

Art.3

L'impianto, di cui all'art. 1, dovrà entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il 1° gennaio 2006, dandone preventiva comunicazione ai Ministeri delle Attività produttive, dell'Ambiente e della tutela del territorio, e della Salute nonché alla Regione autonoma della Sardegna, alla Provincia di Cagliari e al Comune di Portoscuso. Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero delle Attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del DPR 203/88.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa ai Dicasteri dell'Ambiente e della tutela del territorio e della Salute nonché alla Regione autonoma della Sardegna, alla Provincia di Cagliari e al Comune di Portoscuso.

Avverso la presente autorizzazione, notificata anche ai soggetti individuati ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data del presente decreto.

Roma, li 10 GIU. 2004

IL DIRETTORE GENERALE

prof. Sergio Garribba

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio G2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. 5 fogli,
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, ... 10 GIU. 2004 IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

